

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3848

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SGARLATA, DEL CASTILLO, LETTIERI, URSO, BOVA, LAFORGIA,  
TANTALO, DE MITA**

*Presentata il 2 marzo 1967*

### Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista agli impieghi civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino a non molto tempo addietro al pensiero della cecità andava inevitabilmente associato quello dell'accattonaggio e del più completo isolamento morale e materiale.

Tale associazione di immagini è andata via via attenuandosi per trasformarsi gradualmente in un sentimento di fattiva comprensione ispirato a criteri di solidarietà sempre più aperta ed operante.

Protagonisti di questa nuova valutazione dei limiti e delle conseguenze della cecità sono stati i non vedenti stessi che, prima individualmente e poi come categoria organizzata, sono riusciti a dimostrare che la loro minorazione fisica non costituisce impedimento ad una affermazione largamente positiva nei più diversi campi dell'azione umana.

Prescindendo dagli sporadici esempi di ciechi che in passato con la loro opera hanno onorato l'arte e la scienza, la letteratura e la musica, il giornalismo e la politica, noi attualmente possiamo constatare con soddisfazione che nei paesi più progrediti l'utilizzazione delle capacità professionali dei non vedenti è un fatto acquisito. Si verifica che in conformità alle diverse situazioni socio-economiche locali, diversi sono gli sbocchi professionali che si aprono ai privi di vista. Può succe-

dere che, come in Italia i ciechi trovino possibilità di impiego più come insegnanti che come operai, o, come in Giappone, dove ai privi di vista è riservato l'esercizio quasi esclusivo della professione di massaggiatore, ma dovunque e comunque questi minorati danno prova di indubbia capacità e di rendimento normale.

Proprio in relazione a tali risultati, si sta cercando con ogni mezzo di portare a compimento il processo di una completa valorizzazione delle possibilità dei ciechi, poiché sta giustamente prevalendo il concetto che sia assai meglio consentire ai privi di vista di dare il loro contributo al comune progresso della società, anziché lasciare al pubblico erario l'onere della loro totale assistenza.

L'Italia democratica ha tempestivamente avvertito la necessità di avviare a graduale soluzione il problema del recupero sociale dei privi di vista e possiamo affermare con orgoglio, che il nostro Paese si è venuto a trovare in una posizione di avanguardia. La scuola si avvale proficuamente di insegnanti ciechi che contribuiscono insieme ai colleghi vedenti alla educazione delle giovani generazioni dalle loro cattedre di greco e di latino, di italiano e di filosofia, di storia e di diritto, ecc. Avvocati privi di vista in numero crescente eser-

citano brillantemente la loro professione cimentandosi nei più complessi procedimenti civili e penali. Centralinisti, massaggiatori ed operai ciechi, si stanno inserendo in misura crescente negli uffici e nelle fabbriche, partecipando alacremente al lavoro ed alla produzione nei complessi burocratici ed industriali. Fortunatamente nel nostro Paese è ormai più frequente vedere un cieco che, con il solo aiuto del cane guida, si reca al posto di lavoro mescolandosi con la folla anonima delle persone produttive, che non vederlo trascurato e incerto nei suoi passi, recarsi all'angolo delle chiese per implorare l'obolo della pietà dei passanti.

È questa una conquista che deve spronarci ad operare ancor più vigorosamente, affinché i residui di pregiudizio e di incomprendione vengano definitivamente superati.

Per questo motivo con la presente proposta di legge chiediamo al Parlamento di aprire ai ciechi anche la via della carriera direttiva nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici.

Si badi bene, la nostra richiesta non vuole affatto giungere a costituire una posizione di privilegio: intende soltanto determinare le condizioni più idonee al superamento di una assurda ed anacronistica situazione di sperequazione a danno dei ciechi che, in possesso dei titoli e dei requisiti necessari, non possono partecipare ai concorsi pubblici per i posti della carriera direttiva nelle succitate amministrazioni.

Abbiamo definito questa sperequazione assurda ed anacronistica. Infatti se si considera che i privi di vista esercitano con completo rendimento l'attività di insegnante e di avvocato, non si vede perché si debba precludere loro la carriera direttiva delle pubbliche amministrazioni. Si pensi, ad esempio, che i ciechi sono spesso chiamati alla direzione degli istituti e delle scuole speciali, che non comporta certo una responsabilità inferiore a quella dei pubblici funzionari. Si tenga presente infine che nella organizzazione della Unione italiana dei ciechi, dell'Opera nazionale ciechi civili, dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, tutti enti di diritto pubblico, i dirigenti privi di vista sono numerosi, capaci, esperti, e sempre all'altezza della situazione.

Recentemente il Ministero della pubblica istruzione non è stato alieno dal conferire l'incarico di presiedere le commissioni negli esami di Stato di maturità e di abilitazione magistrale ai privi di vista già affermatasi nel mondo della cultura. D'altra parte, va notato che, nonostante qualsiasi preclusione legisla-

tiva, anche attualmente, non pochi sono gli esempi di funzionari (della carriera direttiva) che continuano a svolgere in piena e responsabile autonomia la loro attività, dopo aver perduto totalmente o quasi la vista. Questa circostanza, non avendo affatto carattere di eccezionalità viene a costituire una conferma delle possibilità di lavoro dei ciechi. Purtroppo una tale categoria viene inevitabilmente a trovarsi in una situazione di disagio determinato spesso dagli organi responsabili delle amministrazioni in questione, a volte restii nel riconoscere la validità di un fatto che non trova giustificazione formale nella norma.

Il funzionario già del grado iniziale della carriera direttiva, ha il compito fondamentale di predisporre e coordinare il lavoro degli impiegati delle carriere esecutive e di concetto, formulando pareri e schemi di relazioni sulla base della sua specifica preparazione, essendo tale preparazione il requisito fondamentale per la validità della sua prestazione.

Colui il quale volesse ostinarsi in un atteggiamento di preconcetta sfiducia potrebbe forse trovare mille cavilli per opporsi all'accoglimento della presente proposta. Potrebbe dimostrare, ad esempio, che il cieco non può preparare una minuta, servendosi della penna e della matita; ma gli si potrebbe rispondere che i privi di vista possono usare perfettamente la comune macchina dattilografica e che del resto anche da noi, come ormai avviene nei più grandi complessi burocratici ed industriali dei paesi più progrediti, si svilupperà l'uso del registratore come mezzo di comune comunicazione.

Con facilità si potrebbe rispondere a simili oppositori con una casistica abbondante e dispartita della serie infinita di esperienze che l'uomo può compiere per giungere ad una soddisfacente compensazione dei propri difetti fisici, ma in verità riteniamo che non valga la pena di seguire i timori di chi non crede e non crederà mai alla preminenza dello spirito sulla materia.

Ai fini di una obiettiva valutazione delle capacità dei ciechi, essenziale è soltanto un atteggiamento di fattiva solidarietà che, specie quando non implica alcun costo deve sempre più e meglio caratterizzare i rapporti umani di una società che vuole migliorarsi.

La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione, non introduce elementi del tutto nuovi nella utilizzazione dei ciechi nel nostro paese, si tratta soltanto di provvedere ad alcuni provvedimenti formali che valgano a normalizzare un fatto in parte già acquisito.

L'articolazione della proposta di legge è conseguente al principio che la cecità non può di per sé costituire impedimento pregiudiziale all'accesso dei privi di vista alla carriera direttiva nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici.

L'approvazione di questa proposta non verrà a determinare alcuna maggiorazione dell'onere finanziario dello Stato o degli enti pubblici.

Affidiamo pertanto alla sensibilità degli onorevoli colleghi la nostra proposta confidando nel pieno accoglimento.

Con la sua approvazione, il nostro Paese avrà percorso un cammino veramente apprezzabile sulla strada dell'equivalenza sociale a favore della categoria dei ciechi che ha dimostrato di meritare questo ulteriore riconoscimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La minorazione della vista, totale o parziale, non costituisce difetto dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso alla carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici e per il loro svolgimento.

### ART. 2.

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive i ciechi civili godono dei medesimi benefici riservati ai ciechi di guerra.

S'intende cieco chi è colpito da cecità assoluta o ha un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

### ART. 3.

I candidati ciechi devono documentare la cecità prima dello svolgimento delle prove.

Le commissioni giudicatrici sono autorizzate a disporre la commutazione totale o parziale di singole prove con altre valutate equipollenti o tali da offrire ugualmente sufficienti elementi di giudizio. Ai candidati ciechi che sostengono prove scritte devono essere garantite le condizioni migliori per lo svolgimento delle prove stesse, anche mediante l'uso di strumenti idonei e l'assistenza diretta di un membro della commissione o di funzionario della carriera direttiva designato dalla amministrazione che ha bandito il concorso.

### ART. 4.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che abbiano alle proprie dipendenze impiegati ciechi in possesso dei requisiti ne-

cessari per l'accesso alle carriere direttive sono tenuti a bandire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi concorsi interni per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere direttive riservati a detti impiegati e indipendentemente dai limiti di età.

Agli impiegati ciechi, inquadrati in occasione delle prime vacanze nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive, viene riconosciuta agli effetti giuridici e di carriera l'anzianità del servizio prestato.

ART. 5.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, possono adire gli organi giurisdizionali sia i ciechi aventi diritto sia l'Unione italiana dei ciechi.